

Elenco di cui all'articolo 24 dell'Atto di adesione: Lituania

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. 32001 L 0082: Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/82/CE, le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti farmaceutici che figurano nell'elenco (nell'appendice A al presente allegato, fornita dalla Lituania in un'unica lingua) e sono rilasciate, a norma della legislazione lituana, prima della data di adesione, restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell'acquis e del calendario stabilito in detto elenco, o fino al 1° gennaio 2007, se questa data è anteriore. Fatte salve le disposizioni del titolo III, capo 4, della direttiva, le autorizzazioni di immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri.

2. 32001 L 0083: Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/83/CE, le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti farmaceutici che figurano nell'elenco (nell'appendice A al presente allegato, fornita dalla Lituania in cui un'unica lingua) e sono rilasciate, a norma della legislazione lituana, prima della data di adesione, restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell'acquis e del calendario stabilito in detto elenco o fino al 1° gennaio 2007, se questa data è anteriore. Fatte salve le disposizioni del titolo III, capo 4 della direttiva, le autorizzazioni di immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri.

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea;

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21);

31968 R 1612 : Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

- 31992 R 2434 : Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1);

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

1. L'articolo 39 e l'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implicino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Lituania, da un lato, e il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dalla data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini lituani al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dalla data dell'adesione.

I cittadini lituani occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini lituani ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini lituani di cui al 2° e 3° comma perdono i diritti menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini lituani legalmente occupati in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3. Prima della fine del periodo di due anni dalla data dell'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del periodo di due anni dalla dell'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4. Su richiesta della Lituania si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta lituana.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dalla data dell'adesione qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
6. Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini lituani e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini lituani durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.

7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini lituani possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione della Lituania.

Quando uno degli Stati membri di cui al primo comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita e il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Ciascuno degli Stati membri di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8. Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 11 del regolamento si applica in Lituania nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini lituani, alle seguenti condizioni:

- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9. Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Lituania e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Lituania può continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Lituania può ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Durante tali periodi i permessi di lavoro rilasciati dalla Lituania, a fini di controllo, a cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono rilasciati automaticamente.
12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione transnazionale di servizi, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori lituani, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Lituania, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

– per la Germania:

Settore	Codice NACE (*), salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi	74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

– per l'Austria:

Settore	Codice NACE (*), salvo diversamente specificato
Attività dei servizi connessi all'orticoltura	01.41
Taglio, modellatura e finitura della pietra	26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	28.11
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di vigilanza	74.60
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70
Attività infermieristica a domicilio	85.14
Assistenza sociale non residenziale	85.32

(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da 32002 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19.12.2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Lituania può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Lituania, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini lituani ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti lituani e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Lituania, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Lituania. Inoltre, in applicazione del principio della “preferenza comunitaria”, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Lituania, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini lituani.

3. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. 31994 L 0019: Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, il livello minimo della garanzia non si applicherà in Lituania fino al 31 dicembre 2007. La Lituania assicura che il suo sistema di garanzia dei depositi prevederà una copertura non inferiore a 14.481 EUR fino al 31 dicembre 2006 e non inferiore a 17.377 EUR dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Durante il periodo transitorio, gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire di operare alla filiale di un istituto di credito lituano stabilita nei loro territori fintanto che detta filiale non avrà aderito a un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro in questione, al fine di coprire la differenza fra il livello lituano di garanzia e il livello minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di compensazione non si applicherà in Lituania fino al 31 dicembre 2007. La Lituania assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori prevederà una copertura non inferiore a 5.792 EUR fino al 31 dicembre 2005 e non inferiore a 11.585 EUR dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Durante il periodo transitorio, gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire di operare alla filiale di un'impresa d'investimento lettone stabilita nei loro territori fintanto che detta filiale non avrà aderito a un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro in questione, al fine di coprire la differenza fra il livello lituano di indennizzo e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato sull'Unione europea

Trattato che istituisce la Comunità europea.

Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Lituania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le norme previste nella sua legislazione vigente alla data della firma del presente atto in materia di acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini degli Stati membri e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro che non sono né stabilite né registrate né hanno succursali locali o agenzie in Lituania. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e foreste, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione, né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

I cittadini di un altro Stato membro che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Lituania, e risiedono e praticano l'agricoltura legalmente e continuativamente in Lituania da almeno tre anni, non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini lituani.

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

Se vi sono prove sufficienti del fatto che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni del mercato dei terreni agricoli in Lituania, la Commissione, su richiesta della Lituania, deciderà in merito alla proroga del periodo transitorio fino a un massimo di tre anni.

5. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA

1. 31991 R 2092: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da:

- 32002 R 0473: Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15.3.2002 (GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21).

In deroga all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'uso nell'agricoltura biologica di sementi e materiali di riproduzione vegetativa non prodotti con il metodo biologico è consentito in Lituania fino al 1° gennaio 2006.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'utilizzo di zucchero non biologico per l'alimentazione delle api nelle aziende certificate dell'apicoltura biologica è consentito in Lituania fino al 1° gennaio 2006.

2. 31997 R 2597: Regolamento (CEE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:

– 31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 lett. b) e c) del regolamento (CEE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Lituania fino al 1° gennaio 2009 in quanto la Lituania può ascrivere il latte con un tenore di materia grassa del 3,2% (m/m) alla categoria del latte intero, ed il latte con un tenore minimo di materia grassa dell'1,0% (m/m) e massimo del 2,5% alla categoria del latte semiscremato. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa può essere commercializzato solo in Lituania o esportato in un paese terzo.

3. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2345 Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, del 30.11.2001 (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29)

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2006 la Lituania può considerare le vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999¹ della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ammissibili al premio per le vacche nutrici di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché si siano accoppiate o siano state inseminate da un toro da carne.

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. NORMATIVA VETERINARIA

31964 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU P 121 del 29.7.1964, pag. 2012, e successivamente modificata e consolidata in GU L 268 del 24.9.1991, pag. 71), modificata da ultimo da:

- 31995 L 0023: Direttiva 95/23/CE del Consiglio, del 22.06.1995 (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

¹ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

31971 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23, e successivamente modificata e consolidata in GU L 62 del 15.3.1993, pag. 6), modificata da ultimo da:

- 31997 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18.12.97 (GU L 24 del 30.01.1998, pag. 31);

31977 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85, e successivamente modificata e consolidata in GU L 57 del 2.3.1992, pag. 4), modificata da ultimo da:

- 31997 L 0076: Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16.12.1997 (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25);

31991 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15), modificata da ultimo da:

31997 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18.12.97 (GU L 24 del 30.01.1998, pag. 31);

31992 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 31996 L 0023: Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29.04.96 (GU L 125 del 23.05.1996, pag. 10);

31994 L 0065: Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (GU n. L 368 del 31.12.1994, pag. 10).

- a) I requisiti strutturali di cui all'allegato I della direttiva 64/433/CEE, all'allegato I della direttiva 71/118/CEE, agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE, all'allegato della direttiva 91/493/CEE, all'allegato B della direttiva 92/46/CEE e all'allegato I della direttiva 94/65/CE non si applicano agli stabilimenti nella Lituania elencati nell'appendice B al presente allegato fino al 31 dicembre 2006, ferme restando le condizioni fissate in appresso.
- b) Finché gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti nazionali ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno speciale bollo sanitario.

I prodotti della pesca freschi, preparati o trasformati, sono unicamente immessi sul mercato nazionale o trattati oppure ulteriormente lavorati nel medesimo stabilimento, indipendentemente dalla data di commercializzazione. I prodotti della pesca freschi, preparati o trasformati devono essere confezionati e/o imballati come unità commerciali e devono recare uno speciale bollo d'identificazione.

Il primo comma si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).

Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B al presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo da aziende lattiero-casearie non conformi all'allegato A, capitolo IV, parte A, paragrafo 1 della direttiva 92/46/CEE, purché tali aziende figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità lituane.

Gli stabilimenti di trasformazione del latte non contemplati dal regime transitorio possono ricevere consegne di latte crudo da aziende lattiero-casearie non conformi all'allegato A, capitolo IV, parte A, paragrafo 1 della direttiva 92/46/CEE purché tali aziende figurino nell'elenco di cui alla lettera precedente e il latte crudo consegnato sia usato esclusivamente per la produzione di formaggi con un periodo di maturazione di oltre 60 giorni.

- c) La Lituania garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a), nel rispetto delle scadenze fissate nell'appendice B al presente allegato per colmare le carenze esistenti. La Lituania garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2006 possono continuare ad essere in funzione. La Lituania presenterà alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti in ciascuno degli stabilimenti elencati nell'appendice B, unitamente a un elenco degli stabilimenti che hanno colmato le carenze esistenti nel corso dell'anno in questione.

- d) La Commissione potrà aggiornare l'appendice B al presente allegato di cui alla lettera a) prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2006 e, in questo contesto, potrà aggiungere in misura limitata o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate a norma dell'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, dell'articolo 20 della direttiva 77/99/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 91/493/CEE, dell'articolo 31 della direttiva 92/46/CEE e dell'articolo 20 della direttiva 94/65/CEE.

II. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

1. 31993 L 0085: Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU n. L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

La Lituania può posticipare l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 93/85/CEE fino al 1° gennaio 2006. Fino a tale data le patate prodotte in Lituania non sono introdotte nel territorio di altri Stati membri.

2. 31994 R 2100: Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.09.1994, pag. 1) modificato da ultimo da:

- 31995 R 2506: Regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25.10.95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento (CE) n. 2100/94, il requisito di pagare un'equa remunerazione al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si applica fino al 31 dicembre 2010 agli agricoltori lituani che continuano a usare la varietà stabilita conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1 se, prima della data di adesione, hanno già usato quella varietà ai fini descritti all'articolo 14, paragrafo 1 senza pagare una remunerazione.

6. PESCA

31992 R 3760 : Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag.1), modificato da ultimo da:

- 31998 R 1181 : Regolamento (CE) n. 1181/98 del Consiglio, del 4.6.1998 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 si applica alla Lituania ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

La quota delle possibilità di pesca comunitarie da attribuire alla Lituania per popolazioni soggette a una limitazione delle catture è fissata come segue per specie e per zona:

Specie	Zona CIEM o IBSFC	Quote della Lituania (%)
Aringa	III b, c, d ⁽¹⁾ , eccetto unità di gestione 3 del IBSFC	2,271
Spratto	III b, c, d ⁽¹⁾	5,004
Salmone	III b, c, d ⁽¹⁾ , escludendo la sottodivisione 32 del IBSFC	1,549
Merluzzo	III b, c, d ⁽¹⁾	4,684

⁽¹⁾ Acque comunitarie.

Tali quote sono usate per la prima attribuzione di possibilità di pesca alla Lituania secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Inoltre le quote della Lituania per le possibilità di pesca della Comunità nella zona di regolamentazione NAFO saranno determinate dal Consiglio che decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in base all'equilibrio vigente nella NAFO nel periodo immediatamente precedente la data di adesione.

7. POLITICA DEI TRASPORTI

1. 31985 R 3821 : Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da:

- 32002 R 1360 : Regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione, del 13.6.2002 (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85, il requisito relativo all'installazione e all'uso dell'apparecchio di controllo per i veicoli immatricolati per il trasporto di viaggiatori o di merci su strada non si applica in Lituania fino al 31 dicembre 2005 ai veicoli prodotti anteriormente al 1987 che effettuano esclusivamente trasporti nazionali. I conducenti di tali veicoli registrano i periodi di guida e di riposo utilizzando un registro personale.

2. 31992 L 0014: Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21), modificata da ultimo da:

- 32001 R 0991: Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21.5.2001 (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 92/14/CEE le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della suddetta direttiva non si applicano in Lituania nell'aeroporto internazionale di Kaunas fino al 31 dicembre 2004 agli aeromobili registrati e gestiti da persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi terzi che non sono membri dell'Unione europea. La Lituania si atterrà al seguente calendario di riduzione graduale del rapporto dei movimenti con aeromobili che superano le limitazioni sonore stabilite: dall'80% del totale degli atterraggi effettuati nel 2001 al 70% entro la fine del 2002; al 45% entro la fine del 2003 e 25% entro la fine del 2004.

3. 31993 R 3118 : Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1) modificato da ultimo da:

- 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1°3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
- a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del secondo anno successivo all'adesione, i vettori stabiliti in Lituania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Lituania.

- b) Prima della fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1 di tale regolamento. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.

- c) Prima della fine del quarto anno successivo all'adesione, qualora si producano, o rischino di prodursi, gravi perturbazioni nel mercato nazionale del trasporto di merci su strada, gli Stati membri in cui l'articolo 1 non si applica in virtù della lettera b) comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di un anno o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.

- d) Fino a quando l'articolo 1 del regolamento non si applica pienamente in tutti gli Stati membri, gli Stati membri in cui l'articolo 1 è applicato in virtù delle lettere b) o c) possono ricorrere alla procedura in appresso.

Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 per ristabilire la normalità.

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.

Ciascuno degli Stati membri di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

- e) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 è sospesa ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti nazionali di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.
 - f) L'applicazione delle lettere da a) a d) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
4. 31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 31998 L 0076: Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

Fino al 31 dicembre 2006 l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/26/CE non si applica in Lituania alle imprese di trasporto che effettuano esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori.

Il capitale e le riserve di dette imprese devono raggiungere gradualmente i valori minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario:

- entro il 1° gennaio 2004 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 3 000 euro per veicolo o a 150 euro per tonnellata del peso massimo autorizzato dei veicoli di trasporto di merci utilizzati dall'impresa o 150 euro per posto a sedere dei veicoli di trasporto di persone utilizzati dall'impresa, prendendo in considerazione l'importo risultante dal calcolo che dà la cifra inferiore;
- entro il 1° gennaio 2005 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve almeno pari a 5 000 euro per veicolo.

8. FISCALITÀ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Lituania potrà mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché la stessa esenzione sarà applicata da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Lituania può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ¹ e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Lituania possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

9. ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

¹ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Lituania fino al 31 dicembre 2009. La Lituania garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

- 49 giorni entro la data di adesione;
- 56 giorni entro il 31 dicembre 2004;
- 63 giorni entro il 31 dicembre 2005;
- 69 giorni entro il 31 dicembre 2006;
- 76 giorni entro il 31 dicembre 2007;
- 83 giorni entro il 31 dicembre 2008;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2009.

10. AMBIENTE

A. QUALITÀ DELL'ARIA

31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

1. In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Lituania fino al 31 dicembre 2007 agli impianti di deposito con un volume caricato inferiore o pari a 50.000 tonnellate/anno.
2. In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, le norme per il caricamento e lo scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Lituania fino al 31 dicembre 2007 a 12 cisterne mobili presso terminali con un volume inferiore a 150.000 tonnellate/anno.
3. In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Lituania fino al 31 dicembre 2005 a 140 autocisterne e a 1900 carri cisterna.
4. In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento degli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Lituania fino al 31 dicembre 2007 alle stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 1000 m³/anno.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE, la Lituania dovrà raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali d'imballaggio entro il 31 dicembre 2006, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- riciclaggio della plastica: 10% in peso entro la data di adesione e 15% per il 2004;
- riciclaggio dei metalli : 10% in peso entro la data di adesione e 15% per il 2004;
- tasso globale di recupero: un minimo di 25% in peso per il 2004
- tasso globale di recupero: 21% in peso entro la data di adesione, 32% per il 2004 e 37% per il 2005.

C. QUALITÀ DELL'ACQUA

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da:

- 31998 L 0015: Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27.02.98 (GU L 67 del 07.03.98, pag. 29).

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Lituania fino al 31 dicembre 2009, conformemente al seguente obiettivo intermedio

- per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti o superiore a 10 000, conformità agli articoli 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva entro il 31 dicembre 2007.

D. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 ed alla parte A degli allegati IV e VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per il biossido di zolfo e gli ossidi di azoto non si applica alla Lituania fino al 31 dicembre 2015 per i seguenti impianti di combustione: l'impianto di cogenerazione CHP-3 di Vilnius, l'impianto di cogenerazione di Kaunas e l'impianto di cogenerazione di Mažeikiai.

Durante tale periodo transitorio le emissioni totali di biossidi di zolfo e di ossidi di azoto originate, in relazione alla generazione di elettricità, dalla Centrale termica lituana, dall'impianto di cogenerazione CHP-3 di Vilnius, dall'impianto di cogenerazione di Kaunas e dall'impianto di cogenerazione di Mažeikiai (ad esclusione della generazione di calore e di altre fonti) non devono superare i seguenti massimali:

- 2005: 28.300 tonnellate di SO₂ / anno; 4.600 tonnellate di NO_x / anno;
- 2008: 21.500 tonnellate di SO₂ / anno; 5.000 tonnellate di NO_x / anno;
- 2010: 30.500 tonnellate di SO₂ / anno; 10.500 tonnellate di NO_x / anno;
- 2012: 29.000 tonnellate di SO₂ / anno; 10.800 tonnellate di NO_x / anno;

Entro il 1° gennaio 2007 e di nuovo entro il 1° gennaio 2012, la Lituania presenta alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. L'UE ritiene che l'atteso sviluppo economico complessivo in Lituania, le risultanti possibilità di finanziare ulteriori investimenti prima di quanto attualmente programmato e i cambiamenti previsti nel settore dell'energia dovrebbero permettere ulteriori riduzioni per unità di elettricità prodotta. L'Unione europea si attende pertanto che tali piani garantiscano l'ulteriore riduzione delle emissioni ad un livello significativamente inferiore agli obiettivi intermedi summenzionati, in particolare per le emissioni nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2015.

Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute al regime transitorio, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Lituania. Entro i tre mesi successivi la Lituania comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.